

Presenza in carico cronici: il Tar della Lombardia respinge il ricorso sindacale

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Terza) si è pronunciato definitivamente sul ricorso contro la Regione presentato dal Sindacato Italiano Medici del Territorio della Lombardia rigettandolo e dichiarandolo inammissibile. Nella sentenza si sottolinea che, nella 'nuova' presa in carico dei pazienti cronici, non si ledono la centralità e le competenze dei medici di medicina generale

È stato deluso dal recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo della Lombardia l'auspicio del Sindacato Italiano Medici del Territorio (Simet) lombardo di ottenere un'ordinanza dal Tar capace di mettere la parola fine al contenzioso con la Regione in merito alla riforma della presa in carico dei pazienti cronici, ritornando così nel perimetro delineato dalle leggi nazionali.

► Le competenze dei Mmg non sono inficiate

"La figura del medico di medicina generale non viene affatto erosa nelle proprie competenze né lesa nella propria professionalità, essendo invece attore centrale di un complesso modello organizzativo in cui l'integrazione dei diversi livelli di erogazione delle prestazioni è volta a garantire l'obiettivo della prevenzione e della continuità di cura del paziente cronico e/o fragile". È questo un punto saliente delle motivazioni con cui la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia ha rigettato il ricorso introduttivo e quelli aggiuntivi presentati dalla sezione lombarda del Sindacato Italiano Medici del Territorio (Simet).

► Un ricorso inammissibile

Il ricorso è stato dichiarato anche inammissibile in quanto "diversi medici iscritti al sindacato ricorrente hanno aderito, fin dall'esordio (ovvero a seguito della adozione della DGR 6551/2017), al nuovo modello gestionale, manifestando dunque un interesse contrario a quello azionato con il presente giudizio dal sindacato di appartenenza".

"Le associazioni di categoria - come si legge sul sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/> che approfondisce la sentenza del Tar della Lombardia - sono legittimate a stare in giudizio solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti l'interesse collettivo dell'associazione, infatti, deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con gli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, non potendo l'associazione agire laddove vi sia disomogeneità delle posizioni al suo interno".

► Il commento del sindacato

Il Simet lombardo incassa la sentenza, ma sottolinea che malgrado ciò "le battaglie giudiziarie del Simet e di altri sindacati di categoria hanno già prodotto due importanti risultati inerenti alla modifica del DRG:

- la libertà per il medico di famiglia di aderire o meno al progetto regionale;
- la possibilità di farlo senza essere costretto ad aderire a cooperative di dubbia utilità.

Credendo nell'irrinunciabile ruolo del Sindacato nella difesa di un Ssn pubblico, sostenuti dalla maggioranza dei medici di famiglia e incoraggiati da 3 milioni di cittadini lombardi affetti da patologie croniche che non hanno aderito al modello di presa in carico proposto dalla regione, contesteremo gli aspetti di illegittimità che permangono nella riforma davanti al Consiglio di Stato".



Attraverso il presente QR-Code è possibile scaricare con tablet/smartphone il PDF della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia